



ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 3848/11

Deliberazione n. 46

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2011

VERBALE N. 51

Seduta Pubblica del 6/7 luglio 2011

Presidenza: POMARICI

L'anno duemilaundici, il giorno di mercoledì sei del mese di luglio, alle ore 16,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,10 – il Presidente dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 32 Consiglieri:

Angelini Roberto, Berruti Maurizio, Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Cianciulli Valerio, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, La Fortuna Giuseppe, Masino Giorgio Stefano, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Onorato Alessandro, Piccolo Samuele, Pomarici Marco, Rocca Federico, Santori Fabrizio, Storage Francesco, Todini Ludovico Maria, Tomaselli Edmondo, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli Alessandro, Vigna Salvatore e Voltaggio Paolo.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Belfronte Rocco, Bianconi Patrizio, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, Ferrari Alfredo, Fioretti Pierluigi, Marroni Umberto, Masini Paolo, Nanni Dario, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Valeriani Massimiliano e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Orsi e Siclari hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Bordoni Davide e Lamanda Carmine.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 38ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

38ª Proposta (Dec. G.C. dell'11 aprile 2011 n. 29)

Determinazione delle aliquote ICI da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), per l'anno 2011.

Premesso che con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), da applicarsi sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;

Che l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha attribuito ai comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate proprie anche tributarie;

Che Roma Capitale, avvalendosi della facoltà prevista dal citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni, ha adottato il Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, e sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30/31 luglio 2010;

Che l'articolo 6 del D.Lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che l'aliquota deliberata dal Comune può essere diversificata, ferme restando le misure minime e massime del 4 e del 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; che, inoltre, l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

Che l'articolo 4 del Decreto Legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, prevede la possibilità di determinare un'aliquota, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locatè, con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

Considerato che l'articolo 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha introdotto, a decorrere dall'anno 2008, una norma di esenzione a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

Che tale esenzione non opera per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso; ville; castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

Che l'esenzione in esame opera, in virtù dell'articolo 818 del codice civile, anche in riferimento alle eventuali pertinenze dell'abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto e nei limiti previsti dal Regolamento comunale ICI sopra menzionato;

Considerato inoltre che l'esenzione deve essere riconosciuta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del sopra citato D.L. n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008, a tutte le unità immobiliari che il comune ha assimilato alle abitazioni principali con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del citato Decreto Legge;

Che, a norma dell'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche denominata Legge Finanziaria per il 1997, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Che tale ultima ipotesi, già presente nel Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) vigente alla data del 29 maggio 2008, integra le ipotesi di assimilazione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

Che con il medesimo Regolamento in materia di ICI, il comune ha assimilato alle abitazioni principali anche le unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

Che ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 sono assimilati ex lege alle abitazioni principali gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari – Iacp regolarmente assegnati;

Che ai sensi dell'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504 del 1992 al coniuge non assegnatario della ex casa coniugale è riconosciuto il medesimo beneficio previsto per l'abitazione principale, a condizione che non risulti titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 77bis, comma 30, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008;

Che, l'articolo 14, comma 16, lettera g), del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, ha previsto per Roma Capitale la possibilità di introdurre una maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 66 del 27 luglio 2010 ha approvato la determinazione delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), per l'anno 2010;

Che, in applicazione a quanto disposto dal summenzionato D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, con la medesima deliberazione consiliare n. 66 del 2010 è stata introdotta, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1° gennaio 2010, l'aliquota nella misura del 10 per mille applicabile alle unità immobiliari destinate ad abitazione, tenute a disposizione, diverse dall'abitazione principale;

Che si ravvisa l'opportunità di precisare l'ambito di applicazione della suddetta aliquota, prevedendo che la stessa si applichi alle unità immobiliari destinate ad abitazione, diverse dall'abitazione principale del soggetto passivo persona fisica e dalle abitazioni concesse in uso gratuito al coniuge e da quelle concesse in comodato con contratto registrato, possedute al 1° gennaio 2009, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni al 1° gennaio 2011;

Che la deliberazione consiliare n. 66 del 2010 al punto 1 a2) prevede l'applicazione dell'aliquota al 4,6 per mille anche per le autorimesse pubbliche (categoria catastale C6) nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia il titolare dell'attività che in tali locali si esercita, ovvero sia il rappresentante legale o amministratore di una società di persone o a responsabilità limitata che svolge tale attività;

Che, in relazione alla normativa e prassi adottata dall'Agenzia del territorio, le autorimesse pubbliche devono essere accatastate nella categoria D8;

Che occorre, pertanto, armonizzare la disposizione agevolativa in parola con la corretta risultanza negli atti catastali;

Considerato infine che il gettito ICI, previsto a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nelle presenti premesse, è in linea con le previsioni allocate nel Bilancio 2010-2012;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'articolo 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

Visto l'articolo 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni, con cui è stato approvato il Regolamento in materia di ICI per il Comune di Roma;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27 luglio 2010;

Atteso che, in data 24 febbraio 2011 il Dirigente ad interim responsabile della U.O. Programmazione e Regolamentazione Generale delle entrate del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: D. D'Eramo";

Preso atto che, in data 24 febbraio 2011 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettere h) ed i), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 161 del 29 dicembre 2010, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: D. D'Eramo;

Atteso che, in data 28 febbraio 2011 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla

regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Vice Ragioniere Generale

F.to: C.A. Pagliarulo”;

Che la I Commissione, nella seduta dell'11 maggio 2011, ha espresso parere favorevole all'unanimità;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

per i motivi di cui in premessa,

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2011 l'aliquota ordinaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), nella misura del 7 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue:

A) nella misura del 4,6 per mille, applicata nei seguenti casi:

- a1) abitazioni principali per le quali non risulta applicabile l'esenzione di cui al Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. A tali unità immobiliari si applica, altresì, la detrazione di cui all'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992 nella misura di Euro 103,29 rapportata al periodo di effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale;
- a2) unità immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1), a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) e autorimesse pubbliche (categoria catastale D/8), nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia il titolare dell'attività che in tali locali si esercita, ovvero sia il rappresentante legale o l'amministratore di una società di persone o a responsabilità limitata che nei suddetti locali svolge l'attività. Tale beneficio è esteso ai soggetti passivi d'imposta per la suindicata unità immobiliare che siano coniuge, convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado del titolare dell'attività e che alla stessa collaborino. Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia una società di persone o a responsabilità limitata e l'unità immobiliare venga utilizzata dalla persona fisica, titolare dell'attività in tali locali esercitata, che al contempo sia il legale rappresentante o l'amministratore di tale società. La suddetta aliquota agevolata può essere applicata ad un solo immobile commerciale per ciascun soggetto passivo;
- a3) terreni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola dal soggetto passivo dell'imposta, direttamente o come rappresentante legale o amministratore di una società di persone o a responsabilità limitata, ovvero dati in gestione gratuita al coniuge, al convivente more uxorio o a parenti ed affini entro il secondo grado del soggetto passivo dell'imposta. Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia una società di persone o a responsabilità limitata e l'attività agricola sia esercitata direttamente dal legale rappresentante o amministratore di tale società, ovvero sia data in gestione gratuita al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti o affini entro il secondo grado dello stesso rappresentante legale o amministratore. La persona fisica che esercita l'attività agricola deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58, comma 2, del D.Lgs.

15 dicembre 1997, n. 446. Restano comunque escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta le abitazioni che abbiano perso il requisito di ruralità, secondo le condizioni di cui al D.P.R. n. 139 del 1998;

- a4) unità immobiliari in cui viene esercitata l'attività di vendita o di produzione e vendita al dettaglio, definite "negozi storici" in base ai requisiti di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997, n. 139, come modificata dalla deliberazione consiliare n. 130 del 14 giugno 2005, e successive disposizioni attuative;
 - a5) unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone fisiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, nei confronti di soggetti che la utilizzino quale abitazione principale, ovvero di studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti in Roma Capitale e residenti in altro comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 della succitata legge n. 431 del 1998.
- B) Nella misura del 6 per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone giuridiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, nei confronti di soggetti che le utilizzino quale abitazione principale, ovvero a studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti in Roma Capitale e residenti in altro comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal Decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 della succitata legge n. 431 del 1998.
- C) Nella misura del 9 per mille, per le aree fabbricabili, ai sensi dell'articolo 5bis del Decreto Legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, con esclusione delle aree per le quali il soggetto passivo si impegna, previa apposita convenzione, a non alienare le medesime prima del decorso di cinque anni.
- D) Nella misura del 10 per mille, per le unità immobiliari destinate ad abitazione, possedute al 1° gennaio 2009, per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni al 1° gennaio 2011. L'aliquota del 10 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, che siano:
- d1) concesse in uso gratuito al coniuge, a condizione che il soggetto passivo presenti esclusivamente per via telematica, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di applicazione dell'aliquota, una comunicazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente Regolamento in materia di ICI, attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi all'uopo richiesti;
 - d2) concesse in comodato con contratti registrati nei confronti di altri soggetti;
 - d3) in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili.
- E) Le aliquote di cui ai punti a5) e B) si applicano alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, locate con contratto registrato, ai sensi ed alle condizioni di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone), ed ancora operanti al 1° gennaio 2011 in regime di proroga. Le aliquote di cui ai punti a5) e B) si applicano oltre la scadenza del contratto di locazione e fino al materiale rientro in possesso

dell'abitazione da parte del proprietario, nei casi in cui sia stata avanzata istanza di sfratto motivata dalla necessità di adibire l'unità immobiliare ad abitazione principale di parenti e affini entro il secondo grado. Negli altri casi di mancato rientro in possesso dell'abitazione a seguito di conclusione del contratto debitamente registrato, in presenza di istanza di sfratto, si applica l'aliquota ordinaria del 7 per mille fino alla materiale riconsegna dell'alloggio.

- F) Sono esentati dall'Imposta Comunale sugli Immobili i proprietari con procedura esecutiva di rilascio per finita locazione, per la durata della sospensione differita siano alla data del 31 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 5 comma 7 bis del D.L. n. 194/2009, così come convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 26 febbraio 2010. L'esenzione è riconosciuta a condizione che i suddetti immobili siano locati a conduttori in possesso dei seguenti requisiti stabiliti dall'art. 1 comma 1 della legge 8 febbraio 2007 n. 9: reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a Euro 27.000,00, essere o avere nel nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento e non essere in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella Regione di residenza.

L'esenzione si applica, alle stesse condizioni, anche agli immobili locati a conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico, persone ultrasessantacinquenni o persone con handicap gravi, purché non dispongano di altra abitazione, né di redditi sufficienti che permettano di poter accedere alla locazione di un nuovo immobile.

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di entrata in vigore del D.L. 20 ottobre 2008 n. 158, come convertito con modificazioni dalla legge del 18 dicembre 2008 n. 199.

- f1) l'esenzione di cui alla lettera F concerne solo gli immobili interessati dalle procedure esecutive di rilascio fatta eccezione per i casi relativi a provvedimenti esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del locatore, effettuata alla prima scadenza del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 3 legge 9 dicembre 1998 n. 341.

I soggetti che usufruiscono della suddetta esenzione sono tenuti a presentare la dichiarazione ICI nei termini previsti dall'apposito Regolamento Comunale dell'ICI.

2. Per poter beneficiare delle aliquote agevolate di cui alle lettere A), B), ed E), il soggetto passivo è tenuto a presentare, esclusivamente per via telematica, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di applicazione dell'aliquota, una comunicazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente Regolamento in materia di ICI, attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi all'uopo richiesti. La mancata comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento in materia di ICI, salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta. La comunicazione vale sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse, i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni d'imposizione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli, 9 contrari e l'astensione dei Consiglieri Ferrari e Smedile.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Alzetta, Angelini, Belfronte, Berruti, Cantiani, Cassone, Cianciulli, Ciardi, Cochi, De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Ferrari, Fioretti, Gazzellone, Gramazio, Guidi, La Fortuna, Masino, Mennuni, Mollicone, Naccari, Piccolo, Policastro, Pomarici, Quarzo, Rocca, Santori, Smedile, Todini, Tomaselli, Torre, Tredicine, Vigna e Voltaggio.

La presente deliberazione assume il n. 46.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. POMARICI

IL SEGRETARIO GENERALE
L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta
del **6/7 luglio 2011**.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....